



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 07/06/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore

DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice

SILIPO FRANCESCO, Giudice

in data 07/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 155/2023 depositato il 14/02/2023

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

contro

Ag. entrate - Riscossione - Latina

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720199007913118000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720199007913118000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720199007913118000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720199007913118000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720199007913118000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720199007913118000 BOLLO 2015

proposto da

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120020395770 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140033880736 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150015119278 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160020942576 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170014352604 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170023132469 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170038285746 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente [redacted] proponeva ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 05720199007913118000 emessa da Agenzia Entrate Riscossione di Latina. L'intimazione conteneva, nel dettaglio, le sette cartelle di pagamento n. 05720120020395770000, n. 05720140033880736000, n. 05720150015119278000, n. 05720160020942576000, n. 05720170014352604000, n. 05720170028132469000, n. 05720170038285746000 tutte relative a tasse automobilistiche sottese ad annualità 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Con il ricorso si contestava la legittimità dell'intimazione stessa in primis per omessa notifica delle sette cartelle presupposte, con ogni conseguenza anche in termini di maturata decadenza e prescrizione dei bolli auto sottesi, tributi dei quali disconosceva anche l'attribuibilità alla stessa di ogni possibile presupposto impositivo non essendo proprietaria di alcun bene mobile registrato né di veicoli e/o automezzi di alcun genere.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, difesa in giudizio dall'Avv. [redacted] affermando la piena legittimità del proprio operato, ritenendo che il ricorso introduttivo contenga motivi del tutto infondati e vada, quindi, rigettato, per effetto della comprovata dimostrazione della regolarità delle notificazioni riguardanti le cartelle presupposte all'intimazione opposta in via principale. Produce, allegandole al proprio atto di controdeduzioni, e a successiva memoria integrativa, copiosa serie di refertazioni di notifica singolarmente predisposte per ciascuna cartella prodromica. In ogni caso eccepisce, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto concessionario della riscossione il quale, come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha titolo per sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo e tutto ciò che riguarda fasi antecedenti a questa attengono esclusivamente l'ente impositore. Sulla scorta di ciò, invoca l'art. 39 D.lgs. n. 112/1999, che prevede

che «Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». Avanza, a riguardo, richiesta al collegio di differimento della prima udienza di trattazione per consentire la citazione in giudizio dell'ente impositore. Conclude chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso, restando indenne delle conseguenze della lite per attività che esulavano quelle del concessionario.

Con memoria illustrativa depositata in data 24/05/2024, la contribuente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia Riscossione resistente in quanto dalla documentazione in atti non si rileverebbe la necessaria delibera attraverso la quale, come da giurisprudenza di legittimità allegata, l'ufficio dia conto della presenza di circostanze e ragioni che consentano l'affidamento dell'incarico alla difesa ad un avvocato di libero foro del quale, quindi, si contesta lo ius postulandi nel presente giudizio con nullità del mandato alle liti.

La memoria di parte si spinge, tuttavia, anche ad un più approfondito esame dei documenti di notifica delle cartelle presupposte, contestandone, sotto diversi aspetti, la validità e la capacità di dar conto del perfezionamento della notificazione di ciascuna di esse. Conclude, come da atto introduttivo, con l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese da distrarsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in relazione alle specifiche deduzioni, proposte dalla ricorrente, specificamente indirizzate, in sede di memoria, a ciascuna delle cartelle di pagamento presupposte alla intimazione oggetto di giudizio e, più precisamente, al loro iter di notifica.

Ebbene, non si può non rilevare, come la pur copiosa documentazione versata in atti dall'ufficio della riscossione manifesti, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, notevoli incompletezze e mancanze, tali da non consentire dunque di poter ritenere portate a compimento nei termini di legge le notificazioni delle cartelle di pagamento.

Con riguardo alla cartella n. 05720120020395770000, dalla notifica avvenuta alla data del 16/10/2012, riprendeva il decorso della prescrizione della pretesa relativa al bollo auto 2012, da ritenersi maturata anche a voler considerare il successivo atto di intimazione n. 5720159009148874000. Quest'ultimo viene ritenuto notificato da Ader nel 2015, ma la notifica avveniva con deposito del plico alla casa comunale senza che di ciò fosse data alcuna notizia alla contribuente attraverso raccomandata informativa, difatti è in atti un avviso di ricevimento della raccomandata informativa non recante alcuna firma, né la data di consegna dell'atto, né il timbro postale con la data di consegna e né la firma dell'incaricato (all. 18 di parte resistente). A nulla rileva, quindi, l'avvenuta notifica anche del successivo avviso di intimazione del 2018, giunto, pertanto, a prescrizione maturata.

Come per la cartella che precede, anche con riguardo alla n. 05720140033880736000, il notificante provvedeva al deposito del plico presso la casa comunale con invio della raccomandata informativa. Tuttavia, la procedura di notificazione non può dirsi perfezionata essendo agli atti presente (all. 27 di parte resistente) un avviso di ricevimento del tutto incompleto non recante alcuna sottoscrizione della parte, né dell'incaricato e nemmeno data e timbro postale.

La cartella n. 05720160020942576000 si riferisce a tassa automobilistica dell'anno 2013. Tale tributo deve dirsi prescritto poiché, come dimostra l'allegato n. 20 di parte resistente, seppur fosse considerata valida la notifica della cartella, la stessa recava la data del 13/06/2017, quindi ben oltre il termine previsto dall'art. 5 del D.L. 953/82, che dispone che il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Quanto alle cartelle n. 05720170014352604000, n. 05720170028132469000 e n.

05720170038285746000, l'ufficio produce l'attestazione di deposito presso la casa comunale e la ricevuta di notifica dalla quale la destinataria risulterebbe come irreperibile assoluto (rispettivamente allegati n. 4 e n. 13 di parte resistente). Invero, si osserva che lo stato di "irreperibilità assoluta" del destinatario rende impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, non necessita di tale ulteriore adempimento. La procedura può però ritenersi perfezionata solo laddove siano state effettuate dovute ricerche del messo notificatore, nel caso di specie non comprovate. La Suprema Corte (ex multis Cass. ord. n. 5987/2024) ha osservato che, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.

Se infatti l'Ufficio notificante non dimostra l'irreperibilità assoluta del destinatario della cartella di pagamento, attraverso apposite ricerche e visure anagrafiche, essa deve considerarsi "relativa" e ciò comporta che la notifica può dirsi validamente eseguita soltanto se sono stati curati tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile. In particolare, dovrà risultare la spedizione ed anche il ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito del plico presso la casa comunale.

Infine, con riferimento anche all'ultima cartella di pagamento n. 05720150015119278000, per la quale l'ufficio afferma che "è stata oggetto della intimazione di pagamento n. 05720179010101177000 notificata il 12.9.2018 (doc. all. 28-29)" deve osservarsi che non esiste in atti documento di notifica specificamente relativo a tale cartella. Quanto depositato dall'ufficio con memoria integrativa del 14/03/2023 non costituisce documento validamente attestante la notifica de qua.

Tale documento denominato "Report" non è atto valido a provare né la ricezione del plico né la data di sua effettiva spedizione, considerato, altresì, che non è possibile nemmeno accertare che si tratti di invio raccomandato con ricevuta di ritorno.

Come stabilisce la Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 6130/2021) di tali diverse tipologie di documenti riportanti presunte date di notifica, deve escludersene l'equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto altresì che le indicazioni ivi trascritte non provengono dall'agente postale ma dalla stessa parte che intende avvalersene.

In altre parole, il documento prodotto da controparte non rappresenta né un ordinario avviso di spedizione, né una ricevuta di ritorno della raccomandata (sempre che di raccomandata si tratti), né altra equipollente certificazione valida ad attestare che l'anno 2015 fosse quello di effettiva spedizione del piego.

La stessa cartella, prima ancora di ogni intimazione, necessitava di apposita procedura di notifica per portare a conoscenza del contribuente la pretesa iscritta a ruolo, la quale, disconosciuto ogni valore probatorio al "report di notifica" depositato, non può essere considerata regolarmente notificata, per la prima volta, solo attraverso una successiva intimazione senza una propria originaria procedura di notifica. Allo stato, tale notifica è stata quindi del tutto omessa con conseguente nullità di tale cartella e decorso della prescrizione della pretesa in essa contenuta, che difatti si riferiva all'anno 2012, che non può essere validamente riscosso con una intimazione quale primo atto notificato alla contribuente soltanto nel 2018.

Rimane, infine, indimostrato, anche ogni presupposto dell'imposizione, argomento di ricorso sul quale l'agente della riscossione attribuiva legittimazione a contraddire al solo ente impositore, chiedendo rinvio della trattazione per consentirne la chiamata in causa. Tale richiesta, oltre che per la rilevata inammissibilità della costituzione dell'ufficio, risulta comunque destituita di fondamento e da rigettare. La Cassazione ha infatti più volte stabilito (cfr. ex multis Cass. ord. n. 5292/2019), nel ribadire la non

sussistenza del litisconsorzio necessario, che "Allorquando la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario, sul concessionario, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il Giudice tenuto a disporre d'Ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario" (nello stesso senso n. 22939 del 30.10.2007; n. 10477 del 14.05.2014 e n. 10019 del 24.04.2018).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere le spese del giudizio, liquidandole in euro 1.000,00 più oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Il Presidente relatore

Dott. Costantino Ferrara